



Oggetto: risposta quesito n° 5 del 06/02/2019

Di seguito si riporta il quesito pervenuto e di cui si fornisce un opportuno riscontro. La presente costituisce una risposta di interesse generale e pertanto sarà esposto sul Portale telematico come “Comunicato” e pubblicato sul sito internet.

Quesito

1) *“Si chiedono delucidazioni in merito al subappalto ad un Istituto di vigilanza autorizzato sulla Provincia di Napoli ad effettuare i servizi secondari inerenti l’installazione, ricezione e interventi su allarmi, precisandovi che la scrivente è una società di servizi di portierato e quindi non in possesso di autorizzazione da parte della Prefettura per i servizi di vigilanza armata.”*

Chiarimenti

Gli atti di gara (disciplinare di gara e capitolato tecnico prestazionale) sono stati predisposti per affidare in via maggioritaria *“servizi fiduciari - portierato, reception, centralinista, gestione e movimentazione archivio- con relativa installazione degli impianti di sicurezza - allarme e videosorveglianza ed in via subordinata il “servizio di vigilanza armata su richiesta-necessità”*. Per maggior chiarezza si rimanda alla descrizione dei servizi inserita nel capitolato Tecnico prestazionale. In particolare si evidenzia che l’impiego di personale avente la nomina a “guardia particolare giurata” ai sensi dell’art.138 del T.U.L.P.S. e, pertanto, in possesso di porto d’armi, adeguatamente formato in relazione all’attività da svolgere ed alla particolarità dell’ambiente nel quale deve operare, è richiesto per lo svolgimento del *“servizio di vigilanza armata su richiesta-necessità”*.

In relazione al suddetto servizio costituisce requisito necessario per la partecipazione alla gara il possesso della licenza prevista e disciplinata dall’articolo 134 Tulpas da ricondurre nell’ambito della categoria generale dei requisiti di idoneità professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lett. a), del Codice dei contratti pubblici e l’impiego di personale alle proprie dipendenze avente la nomina a “guardia particolare giurata” ai sensi dell’art.138 del T.U.L.P.S.

Diversamente con riferimento ai *“servizi fiduciari - portierato, reception, centralinista, gestione e movimentazione archivio”* le società di portierato, di global service e di servizi integrati, iscritte alla Camera di Commercio, possono svolgere esclusivamente le attività indicate nel loro oggetto sociale, in quanto operanti senza le autorizzazioni ed i controlli cui invece sono soggetti gli istituti di vigilanza privata. L’attività di portierato, a seguito dell’abrogazione dell’iter procedimentale di cui all’articolo 62 Tulpas e agli articoli 111, 113, 114 Regolamento, per effetto della legge 24 novembre 2000, n. 340 (disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi), non è più soggetta ad autorizzazione di polizia ed è dunque liberalizzata (permane l’autorizzazione del Prefetto all’uso della divisa ai sensi dell’articolo 230 Regolamento)



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Campania

A tale riguardo si rappresenta che il subappalto e l'avvalimento sono due istituti estremamente diversificati nella ratio e nella disciplina, in quanto, mentre l'avvalimento consente al concorrente privo di determinati requisiti di utilizzare quelli di altro soggetto, ad integrazione dei propri, ***ai fini della partecipazione alla gara e l'impresa ausiliaria diviene parte sostanziale mediante l'assunzione di corresponsabilità in via solidale con il concorrente verso la stazione appaltante***, il subappalto non realizza un'integrazione delle capacità dell'aggiudicatario, ma comporta una mera sostituzione nell'esecuzione della prestazione contrattuale ovvero costituisce uno dei modi di organizzazione dell'impresa dell'appaltatore e tuttavia il contraente principale rimane responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

Ai fini della partecipazione alla gara, per lo svolgimento del "*servizio di vigilanza armata su richiesta-necessità*", non si può fare ricorso al subappalto ma all'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016).

Infine, per completezza, si osserva che l'art. 45 comma 2 lett. d) del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016) ammette a partecipare alle procedure di affidamento i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle lett. a), b) e c) del medesimo comma 2 dell'art. 45. I suddetti raggruppamenti disciplinati nel successivo art. 48 del Codice vengono intesi non quale soggetti unitari, ma quale unione di soggetti distinti, che possono soddisfare cumulativamente i requisiti di capacità richiesti. Il sistema del raggruppamento temporaneo è basato sul frazionamento del requisito unitario richiesto all'operatore economico che partecipa alla singola gara. Le imprese che compongono il raggruppamento possono anche avvalersi di più imprese ausiliarie.

Nell'ipotesi di costituzione di eventuali raggruppamenti si richiamano le disposizioni inserite nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico prestazionale.

11/02/2019

Il RUP
Cristian Torretta